

## REGOLAMENTO 07 giugno 2013 N. 5

### LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;  
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;  
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;  
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);  
visto il regolamento regionale 24 febbraio 2005 n. 2 (Insediamenti produttivi ed aree industriali ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 – Legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 18);  
visto l'articolo 18 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002);  
vista la delibera della Giunta regionale n. 753 del 21 dicembre 2012;  
considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

Il seguente regolamento regionale

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale del 24 febbraio 2005, n. 2 (Insediamenti produttivi ed aree industriali ai sensi dell'articolo 32, della legge 14 maggio 1981, n. 219. - Legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 18)

#### Art. 1

#### Modifiche al regolamento regionale n. 2 del 2005

1. Il regolamento regionale del 24 febbraio 2005, n. 2 (Insediamenti produttivi ed aree industriali ai sensi dell'articolo 32, della legge 14 maggio 1981, n. 219. - Legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 18) è così modificato:
  - a) al titolo le parole “ai sensi dell'articolo 32, della legge 14 maggio 1981, n. 219” sono soppresse;
  - b) al comma 1 dell'articolo 1 le parole “ai sensi dell'articolo 32, della legge 14 maggio 1981, n. 219” sono soppresse;
  - c) al comma 4 dell'articolo 3 le parole “dell'Assessorato regionale alle Attività Produttive” sono sostituite dalle parole “delle strutture amministrative competenti in materia di attività produttive”;
  - d) al comma 1 dell'articolo 6 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:  
“d bis) proposte contenenti progetti di investimento a basso impatto ambientale.”;
  - e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

- “a) imprese assegnatarie di lotti che dimostrano di aver realizzato almeno il 90 per cento dello stato di avanzamento e di essere in grado di garantire livelli di produzione e di occupazione pari ad almeno il 70 per cento di quelli previsti dal disciplinare, limitatamente al lotto già assegnato (art. 21, comma 3 bis, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341);”;
- f) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 le parole “ex articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219” sono soppresse e alla fine sono aggiunte le seguenti: “L'eventuale punteggio relativo è attribuito in maniera proporzionale agli impegni occupazionali assunti dall'offerente.”;
- g) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 le parole “di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219” sono soppresse e alla fine sono aggiunte le seguenti: “L'eventuale punteggio relativo è attribuito privilegiando gli interventi finalizzati all'aumento di volumetria per opifici industriali destinati alla produzione di manufatti.”;
- h) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 le parole “ex art.32 legge n.219/81” sono soppresse;
- i) alla fine della lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunte le seguenti parole: “L'eventuale punteggio relativo è attribuito privilegiando le unioni di imprese costituite nelle varie forme giuridiche che il vigente ordinamento prevede;”;
- j) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunte le seguenti parole: “I singoli enti concedenti definiscono, in sede di redazione dei propri bandi di assegnazione, i settori ad alto contenuto tecnologico;”;
- k) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 sono inserite le seguenti:  
“g *bis*) imprese, anche di nuova costituzione, formate da giovani imprenditori. Per imprese formate da giovani imprenditori si intendono le compagini composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni oppure prevalentemente da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che rappresentano la maggioranza assoluta, in termini numerici e di quote di partecipazione;  
g *ter*) imprese dotate di sistemi avanzati di certificazione ambientale;”;
- l) al comma 1 dell'articolo 7 le parole “ai sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “ai dieci anni. Il contratto può essere rinnovato per lo stesso periodo se il rinnovo è previsto nel bando di assegnazione.”;
- m) al comma 4 dell'articolo 7 le parole “ex articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.219” sono soppresse, e le parole “ad anni sei” sono sostituite dalle seguenti: “ad anni dieci”;
- n) alla fine del comma 4 dell'articolo 8 sono aggiunte le seguenti parole: “Tale prezzo è posto a base di gara.”;
- o) al comma 1 dell'articolo 9 le parole “ex articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.219” sono soppresse;
- p) al comma 1 dell'articolo 10 le parole “ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.219, gli uffici dell'Assessorato regionale alle Attività Produttive” sono sostituite dalle seguenti: “delle strutture amministrative competenti in materia di attività produttive.”.

## Art. 2

### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

Caldoro